

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 10 giugno 2025, n. 158

Determinazione Dirigenziale n. 27 del 22/02/2018 - Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 9,00 MWe da realizzarsi nel Comune di Cerignola (FG)- località "Santa Maria dei Manzi" e relative opere di connessione rilasciata a favore della CW1 S.R.L. con sede legale in Viale Abruzzo, 410 – 66100 Chieti (CH) – P.IVA e C.F. 03627600715. Presa d'atto della proroga del termine di inizio lavori, ai sensi dell'art. 10 septies del D.L. n. 21/2022 convertito con modifiche in L. n. 51/2022 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

sulla base dell'istruttoria condotta dai funzionari firmatari del provvedimento:

VISTI:

- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la L.R. 20/2001 applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell'Ambiente;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 30 novembre 2019 n. 52;
- l'art. 10 septies del D.L. 21/2022 convertito con modifiche in L. 51/2022 e modificato dal D.L. 198/2022 convertito con modificazioni dalla Legge n. 14 del 24 febbraio 2023 e ss.mm.ii.;
- l'art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;
- la D.G.R. del 30 dicembre 2010, n. 3029 sull' *"approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica"*;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 sulle *"Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"*;
- la D.G.R. del 07.12.2020 n.1974 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato *"modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0"*;
- il D.P.G.R. del 22.01.2021 n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*;
- il D.P.G.R. del 10.02.2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo *"MAIA 2.0"*;
- la D.G.R. del 22.07.2021 n. 1204 *"D.G.R. 1974/2020 'Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0'. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 'Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale'. Aggiornamento Allegato B)"*;
- la D.G.R. del 28/07/2021 n.1289 *"Applicazione art.8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento"*;
- la D.G.R. n. 1944 del 21 dicembre 2023 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Transizione Energetica all'Ing. Francesco Corvace, a decorrere dal 2 gennaio 2024;

- la D.G.R. del 30.09.2021 n.1576 “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n.22”;
- la D.G.R. del 19 dicembre 2022, n. 1901 “*Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo*”;
- la L.R. del 28/2022 e ss.mm.ii. “*norme in materia di transizione energetica*”;
- la D.G.R. del 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la Legge 11/2024 di conversione del Decreto-Legge 181/2023;
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 21/06/2024 sulla disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili;
- la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 “Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale”;
- il D.lgs. n. 190 del 12/12/2024 “*Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’art. 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118*”;
- il Decreto-Legge 27/12/2024 n. 202 “*Sulle disposizioni urgenti in materia di termini normativi*” convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15.

DATO ATTO CHE:

- con la innanzi menzionata deliberazione n. 1944/2023 l’ing. Francesco Corvace è stato individuato Dirigente della Sezione “Transizione Energetica” nella quale è incardinato il procedimento di rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 29/12/2003, n. 387;
- con Determinazione Dirigenziale n. 42 del 28/12/2023 è stato disposto il conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio Energia e Fonti Alternative Rinnovabili della Sezione Transizione Energetica, afferente al Dipartimento Sviluppo Economico, all’ing. Francesco Corvace, responsabile del presente atto;
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori e firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art.6- bis della Legge n. 241/1990 e dell’art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012.

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 27 del 22/02/2018, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali (oggi Transizione Energetica) della Regione Puglia rilasciava, alla CW1 S.r.l., avente sede legale in Chieti (CH), viale Abruzzo n. 410, l’Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 9,00 MWe da realizzarsi nel Comune di Cerignola (FG) - Località “Santa Maria dei Manzi”;
- con Determinazione Dirigenziale n. 107 del 31/08/2018, su istanza di parte acquisita al prot. n. 3309 del 23/07/2018, l’Ufficio regionale concedeva la proroga, di 12 (dodici) mesi, del termine di inizio lavori, ai sensi dell’ex art. 5, comma 21, L.R. 25/2012 e ss.mm.ii., fissando così il nuovo termine al 7 settembre 2019;
- con Determinazione Dirigenziale n. 139 del 31/07/2019, su istanza di parte acquisita al prot. n. 2918 del 09/07/2019, l’Ufficio regionale concedeva la proroga, di ulteriori 12 (dodici) mesi, del termine di inizio lavori, ai sensi dell’art. 5, comma 21bis, della L.R. n. 25/2015 come dall’art. 22 lett. a) della L.R. 67/2017, fissando il nuovo termine al 7 settembre 2020;
- con Determinazione Dirigenziale n. 143 del 04/09/2020, su istanza di parte acquisita al prot. n. 5630 del 07/08/2020, la Sezione competente concedeva la proroga, di ulteriori 12 (dodici) mesi, del termine di inizio lavori, ai sensi dell’ex art. 5 comma 21 L.R. 25/2012 e ss.mm.ii., fissando il nuovo termine al 7 settembre 2021;
- con Determina Dirigenziale n. 28 del 01/03/2021, tenuto conto dell’intervenuto D.L. 7 ottobre 2020, n.

125 convertito con L. 27 novembre 2020, n. 159, l'Ufficio regionale provvedeva alla rettifica della D.D. n. 143 del 04/09/2020 nella parte inerente alla proroga del termine di inizio lavori concessa per mesi 12 (dodici), precisando che la stessa veniva confermata con efficacia e decorrenza dalla data di scadenza di 90 giorni "dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19";

- con Determinazione Dirigenziale n. 30 del 15/02/2023, l'Ufficio Regionale, a fronte dell'istanza acquisita al prot. n. 2012 dell'01/02/2023, concedeva la proroga, di ulteriori 12 (dodici) mesi, del termine inizio lavori, ai sensi dell'art. 10 *septies* del D.L. 21 marzo 2022, n. 21 convertito, con modificazioni, in L. 20 maggio 2022, n. 51, fissando così il nuovo termine al 29 giugno 2024. Con il medesimo provvedimento confermava la pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. n.10 del 9/01/1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387;
- con nota prot. n. 18 del 30/01/2024, acquisita agli atti con prot. n. 52124/2024, la CW1 S.r.l. comunicava di volersi avvalere della ulteriore proroga, di 12 (dodici) mesi, del termine di inizio e fine lavori, ai sensi dell'art. 10 *septies* del D.L. 21/2022 convertito con modificazioni nella Legge n. 51/2022 come modificato dal D.L. n. 198/2022, convertito in Legge n. 14/2023;
- con successiva nota prot. n. 23 del 21/02/2024, acquisita agli atti con prot. n. 102932/2024, la Società autorizzata chiedeva, ai sensi dell'art. 13 commi 3, 4 e 5 del D.P.R. n. 327/2001, la proroga complessiva di 4 anni, e quindi a tutto il 22/02/2027, della dichiarazione di pubblica utilità di cui all'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 287/2003, nonché del termine per l'emanazione del decreto di esproprio;
- con nota prot. n. 190659/2024 del 18/04/2024, la Sezione Transizione Energetica, in riscontro alle istanze pervenute precisava che la proroga dei termini di inizio e fine lavori poteva intendersi, per le motivazioni ivi addotte, limitata al solo termine di inizio lavori mentre la proroga della dichiarazione di pubblica utilità non poteva ritenersi accoglibile in difetto di una proroga del titolo ambientale;
- la Provincia di Foggia, preso atto dell'istanza della CW1 S.r.l., assunta al prot. n. 44131 del 10/09/2021 con la quale aveva richiesto la proroga del provvedimento V.I.A. di cui alla D.D. n. 1788 del 14/10/2016 per un ulteriore periodo di 5 anni, con Determina del Responsabile Settore Assetto del Territorio e Ambiente n. 157 del 06/02/2024, prorogava, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006, i termini di efficacia del titolo ambientale fino al 22/02/2028;
- preso atto di quanto sopra, con Determinazione Dirigenziale n. 168 del 28/06/2024, la Sezione regionale concedeva la proroga, di ulteriori 12 (dodici) mesi, del termine inizio lavori, ai sensi dell'art. 10 *septies* del D.L. 21 marzo 2022, n. 21 convertito, con modificazioni, in L. 20 maggio 2022, n. 51 e ss.mm.ii., fissando così il nuovo termine al 29/06/2025 e, contestualmente, rinnovava, sulla scorta dell'istruttoria condotta, la dichiarazione di pubblica utilità e il termine di emanazione del decreto di esproprio per complessivi 4 (quattro) anni, ai sensi dell'art. 12 e ss. del D.P.R. 327/2001.

CONSIDERATO CHE:

- con nota prot. n. 16 del 07/02/2025, acquisita, in pari data, con il prot. n. 69186/2025, la CW1 S.r.l. comunicava di volersi avvalere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 *septies* del D.L. n. 21/2022, convertito con modifiche in Legge n. 51/2022, di seguito modificato dal D.L. n. 181/2023 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 11 del 2 febbraio 2024, della proroga di ulteriori 6 (sei) mesi dei termini di inizio e fine dei lavori, evidenziando la ricorrenza dei presupposti legali ai fini della sua applicabilità;
- con nota prot. n. 202851/2025 del 16/04/2025, la Sezione regionale, accertata la circostanza del mancato inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto, in riscontro alla comunicazione acquisita la prot. n. 69186/2025, rappresentava che la proroga di cui la Società intendeva avvalersi non poteva ritenersi accoglibile se non limitatamente al termine di inizio lavori non potendosi, invece, prorogare il termine di fine lavori. Al fine di dare seguito all'iter amministrativo, invitava l'istante a trasmettere la documentazione utile per il prosieguo; nelle more, i termini di evasione dell'istanza venivano considerati sospesi;

- con nota prot. CW1_2025_CH_0000063_EI del 19/05/2025, acquisita, in pari data, con il prot. regionale n. 265381/2025, la Società, considerata l'entrata in vigore della Legge n. 15/2025 con la quale i termini di cui all'art. 10-septies del D.L. n. 21/2022 sono stati prorogati di 36 mesi, ad integrazione dell'istanza di cui al prot. n. 69186/2025, comunicava di volersi avvalere della proroga del termine di inizio lavori di ulteriori 6 (sei) mesi e complessivi 12 (dodici) mesi. A tal fine trasmetteva la documentazione utile per l'acquisizione della documentazione antimafia e la copia dell'avvenuto pagamento degli oneri istruttori di cui alla D.G.R. n. 1901/2022 riservando ad una successiva trasmissione la produzione della Dichiarazione sostitutiva di certificazione del tecnico abilitato;
- con nota prot. CW1_2025_CH_0000071_EI del 26/05/2025, acquisita, in pari data, con il prot. regionale n. 280963/2025, la CW1 S.r.l. trasmetteva, a completamento dell'istanza di cui sopra, l'asseverazione resa dal tecnico abilitato resa ai sensi del DPR 445/2000, con la quale dichiarava *"che al momento della comunicazione di volersi avvalere della proroga, i titoli abilitativi dell'impianto non risultano in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati, nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del Codice di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"*.

PRESO ATTO CHE:

- della comunicazione pervenuta dalla CW1 S.r.l. di volersi avvalere della, ulteriore, proroga di 6 (mesi) del termine di inizio e fine lavori di cui al prot. n. 69186/2025;
- della successiva comunicazione, integrata ed acquisita prot. n. 265381/2025, con la quale la CW1 S.r.l. ha manifestato la volontà di volersi avvalere della proroga di complessivi 12 (dodici) mesi del termine di inizio lavori stante la vigenza della L. n. 15/2025 che ha esteso a 36 mesi i termini di cui all'art. 10-septies del D.L. n. 21/2022;
- della dichiarazione sostitutiva di certificazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal tecnico abilitato il quale ha asseverato che *"al momento della comunicazione di volersi avvalere della proroga, i titoli abilitativi dell'impianto non risultano in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati, nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del Codice di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"* acquisita in atti con il prot. n. 280963/2025 del 26/05/2025;
- della corresponsione degli oneri istruttori, dovuti ai sensi della D.G.R. n. 1901/2022 - Allegato A, punto 1.4 - di cui alla ricevuta telematica di pagamento del 09/05/2025.

CONSIDERATO, ALTRESI', CHE:

- sulle pervenute richieste di presa d'atto della proroga di 12 (dodici) mesi dei termini di inizio e fine lavori, di cui in premessa, sussistono i presupposti di legge per il godimento della sola proroga di inizio lavori poiché la stessa rappresenta un mero slittamento dei termini entro il quale porne l'inizio non potendosi, sin d'ora, determinare la reale data di fine lavori e quindi una proroga della stessa;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione Transizione Energetica ha acquisito:
 1. la documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 2. la comunicazione antimafia liberatoria, di cui al prot. PR_CHUTG_Ingresso_0049526_20250522, rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1, del D. Lgs. n. 159/2011 mediante collegamento alla della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene:

DI PRENDERE ATTO della richiesta di proroga del termine di inizio lavori pervenuta dalla CW1 S.R.L. con sede legale in Viale Abruzzo, 410 – 66100 Chieti (CH) – P.IVA e C.F. 03627600715, assunta al protocollo n. 69186/2025 del 07/02/2025 di seguito integrata con nota prot. CW1_2025_CH_0000063_EI del 19/05/2025,

acquisita, in pari data, con il prot. regionale n. 265381/2025.

DI CONCEDERE la proroga del termine di inizio lavori di 12 (dodici) mesi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 septies del D.L. 21/2022, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51 nonché dall'art. 4-quater, comma a) della Legge 02/02/2024 n. 11 di conversione del D.L. 09/12/2023, n. 181 di seguito modificato dal D.L. n. 202/2024 convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15, per cui il nuovo termine di inizio lavori è fissato al 29/06/2026;

DI CONFERMARE l'osservanza da parte della CW1 S.r.l. di tutti gli obblighi e di tutte le prescrizioni dettate nell'atto d'obbligo sottoscritto e nella Determinazione Dirigenziale n. 27 del 22/02/2018.

L'adozione del presente provvedimento è effettuata sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D. Lgs 196/03, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018.
Garanzie alla riservatezza

“La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

Valutazione di impatto di genere

L'impatto di genere stimato risulta: **Neutro**.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003 e ss.mm. ii, così come rivisto dal D.Lgs. 190/2024.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

di prendere atto delle note, acquisite agli atti, con il prot. n. 69186/2025 del 07/02/2025 e prot. n. 265381/2025 del 19/05/2025, e delle motivazioni in esse contenute in merito alla comunicazione di proroga della **CW1 S.R.L.**, avente sede legale in Viale Abruzzo, 410 – 66100 Chieti (CH) – P.IVA e C.F. 03627600715, sul termine di inizio lavori per la costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 9,00 MWe da realizzarsi nel Comune di Cerignola (FG)- località “Santa Maria dei Manzi” e relative opere di connessione costituite da un collegamento in antenna a 150 KV su una futura S.E. 380/150 (S.E. Cerignola Nord da inserire in entra-esce alla linea 380 KV della RTN “Foggia-Palo del Colle”) autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. 27 del 22/02/2018.

ART. 2)

di concedere la proroga del termine di inizio lavori di 12 (dodici) mesi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10

septides del D.L. 21/2022, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51 nonché dall'art. 4-quater, comma a) della Legge 02/02/2024 n. 11 di conversione del D.L. 09/12/2023, n. 181 di seguito modificato dal D.L. n. 202/2024 convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15, per cui **il nuovo termine di inizio lavori è fissato al 29/06/2026.**

ART. 3)

di confermare l'osservanza da parte della società di tutti gli obblighi e di tutte le prescrizioni dettate nell'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto e la successiva D.D. n. 27 del 22/02/2018.

ART. 4)

Il presente provvedimento non esclude né esonera il soggetto destinatario dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti; è relativo unicamente alla proroga dell'efficacia del provvedimento di Autorizzazione Unica per il periodo richiesto e concesso e non comporta proroga dei termini di validità delle autorizzazioni paesaggistico – ambientali (V.I.A. – Screening – Autorizzazione paesaggistica) e di ogni altro parere o nulla osta confluiti nell'autorizzazione, che restano disciplinati dalle specifiche normative di settore. Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da n. 9 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;

sarà pubblicato:

- all'Albo Telematico
- nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

sarà trasmesso:

- alla Segreteria della Giunta Regionale;
- alla Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia;
- al Servizio Gestione Opere Pubbliche, Ufficio per le Espropriazioni;
- al Comune di Cerignola (FG);
- alla Provincia di Foggia;
- al GSE S.p.A.;
- a TERNA S.p.A.;
- alla CW1 S.r.l., in qualità di destinataria diretta del provvedimento.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Funzioni Amministrative Decentrate e Decarbonizzazione
Anna Grazia Lanzilotto

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace